

## Lazio, nuovi Comuni e Province?

Tre nuove province, a Civitavecchia, Tivoli e Velletri, la trasformazione di Roma in 19 Comuni autonomi coincidenti con le attuali circoscrizioni, uniti nella futura area metropolitana a quelli di Ciampino, Fiumicino, Pomezia, Fontenuova. Sono i contenuti della comunicazione, depositata alla Regione, di avvio delle procedure per la presentazione di una proposta di legge regionale di iniziativa popolare.




## Toscana, sbloccati fondi statali per sport

Dopo 13 anni la Regione Toscana è in possesso delle risorse statali per il rinnovamento dell'impiantistica sportiva. Sono circa 22 miliardi, previsti dalla 65/1987 in occasione di "Italia '90". Permetteranno agli Enti pubblici di accedere a mutui decennali presso la Cassa di Roma e prestiti con un interesse di appena lo 0,5%. Per l'impiantistica sportiva l'anno scorso sono stati attivati 42 mlrd per 39 strutture.

## il documento

7

## MEDIA TRATTAMENTO ECONOMICO PRINCIPALE DELLA DIRIGENZA ANNO 1998



ria sede di servizio. Nel caso in cui il dirigente venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta. Ove la località della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale le distanze si computano da quest'ultima località.

2. Ai dirigenti di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete:

a) una indennità di trasferta, avente natura non retributiva, pari a:

L. 46.700 per ogni periodo di 24 ore di trasferta;  
L. 1945 per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore;

b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparato.

c) il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani nei casi e alle condizioni individuati dagli enti secondo la disciplina del comma 11.

3. Ai soli fini del comma 2, lettera a), nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.

4. Il dirigente inviato in trasferta può essere autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto. In tal caso si applica l'art. 38, commi 2 e ss., del presente CCNL e al dirigente spetta l'indennità di cui al comma 2, lettera a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 7, il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km.

5. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dirigente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo di categoria quattro stelle, secondo la disciplina dell'art. 1, comma 68, della L. 662 del 1996, e della spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di L. 59.150 per il primo pasto e di complessive L. 118.300 per i due pasti.

Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il primo pasto.

Nei casi di trasferta continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.

6. Gli enti individuano, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali, particolari figure dirigenziali alle quali, in considerazione della impossibilità di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, viene corrisposta in luogo dei rimborsi di cui al comma 5 la somma forfettaria di L. 60.000 lorde.

Con la stessa procedura gli enti stabiliscono le condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al dirigente per l'espletamento dell'incarico affidato.

7. Nel caso in cui il dirigente fruisca del rimborso di cui al comma 5, l'indennità di cui al comma 2 viene ridotta del 70%. Non è ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennità di trasferta in misura intera.

8. L'indennità di trasferta non viene corrisposta in caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore.

9. L'indennità di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località.

10. Il dirigente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.

11. Gli enti stabiliscono, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in funzione delle proprie esigenze organizzative, la disciplina della trasferta per gli aspetti di dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in

**Col nuovo contratto nazionale di lavoro, in due o tre anni la retribuzione di risultato, legata cioè unicamente alla verifica individuale dell'attività del dirigente, passa dall'8 al 15% (o anche più) di quella di posizione**

particolare, la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalità procedurali.

12. Le trasferte all'estero sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo con le seguenti modifiche:

- l'indennità di trasferta di cui al comma 1, lettera a) ed i rimborsi dei pasti di cui al comma 5 sono incrementati del 30%.

13. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci dei singoli enti per tale specifica finalità.

ART. 36  
Trattamento di trasferimento

1. Il dirigente trasferito ad altra sede per motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti il cambio della sua residenza, deve essere corrisposto il rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed eventuale alloggio per sé e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado) nonché il rimborso delle spese documentate di trasporto per gli effetti familiari (mobilità bagaglio ecc.), il tutto nei limiti definiti ai sensi dell'art. 35, comma 11 e previ opportuni accordi da prendersi con l'ente.

2. Al dirigente competono anche:

- l'indennità di trasferta di cui all'art. 35, comma 2, limitatamente alla durata del viaggio;  
- una indennità di trasferimento, il cui importo, maggiore nel caso che il dirigente si trasferisca con la famiglia, viene determinato da ciascun ente in base alle proprie disponibilità, previo confronto con i soggetti sindacali di cui all'art. 11.

3. Il dirigente ha altresì diritto al rimborso dell'indennità per anticipata risoluzione del contratto di locazione regolarmente registrato quando sia tenuto al relativo pagamento per effetto del trasferimento.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci dei singoli enti per tale specifica finalità.

ART. 37  
Norma per gli enti provvisori di Avvocatura

1. Gli enti provvisori di Avvocatura costituiti secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578 valutando l'eventuale esclusione, totale o parziale, dei dirigenti interessati, dalla erogazione della retribuzione di risultato. Sono fatti salvi gli effetti de-

gli atti con i quali gli stessi enti abbiano applicato la disciplina vigente per l'Avvocatura dello Stato anche prima della stipulazione del presente CCNL.

ART. 38  
Copertura assicurativa

1. Gli enti assumono le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dirigenti ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. Le risorse finanziarie destinate a tale finalità sono indicate nei bilanci, nel rispetto delle effettive capacità di spesa.

2. Gli enti stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei dirigenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.

3. La polizza di cui al comma 2 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dirigente, nonché di lesioni o decesso del dirigente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

4. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

5. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.

6. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

TITOLO V  
NORME FINALI E TRANSITORIEART. 39  
Monitoraggio e verifiche

1. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, negli enti ove prestino servizio almeno 10 dirigenti possono essere costituite, su richiesta delle rappresentanze sindacali di cui all'art. 11, comma 2, e senza oneri per le amministrazioni, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'ente è tenuto a fornire - e di formulare proposte in

## INFO

Contratto  
Il 13  
riunione  
Fp-Cgil

Per una valutazione generale sul contratto e, in particolare, per definire strumenti e indicazioni per la contrattazione decentrata, è stato convocato il Coordinamento nazionale della dirigenza Enti locali della Cgil. La riunione si terrà giovedì prossimo, 13 gennaio, a Roma con inizio alle ore 10 presso la sede della Funzione Pubblica Cgil in via L. Serra 31. Si ricorda, inoltre, che il testo integrale del Ccnl area dirigenza regionali ed Enti locali è consultabile sul sito Internet della confederazione: [www.cgil.it](http://www.cgil.it)

ordine ai medesimi temi.

2. La composizione degli organismi di cui al comma 1, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.

3. Le Regioni, l'ANCI, l'UPI, l'UNIONCAMERE, l'UNCHEM, le IPAB e le organizzazioni sindacali possono prevedere la costituzione di un Osservatorio, con le finalità di cui al comma 1, in materia di mobilità relativa a trasferimento di funzioni o ad eventuali esuberanti a seguito di processi di riorganizzazione o di dissesto finanziario nonché sui processi di formazione e aggiornamento professionale nonché sull'andamento della contrattazione e delle controversie individuali.

## ART. 40

**Disposizioni transitorie e particolari per la contrattazione decentrata, è stato convocato il Coordinamento nazionale della dirigenza Enti locali della Cgil. La riunione si terrà giovedì prossimo, 13 gennaio, a Roma con inizio alle ore 10 presso la sede della Funzione Pubblica Cgil in via L. Serra 31. Si ricorda, inoltre, che il testo integrale del Ccnl area dirigenza regionali ed Enti locali è consultabile sul sito Internet della confederazione: [www.cgil.it](http://www.cgil.it)**

1. Ai dirigenti assegnati ad organismi operanti a livello statale cui partecipano gli enti del comparto, è conservata la retribuzione di posizione in godimento presso l'ente di provenienza nel caso che svolgano funzioni di livello corrispondente eventualmente rivalutata in caso di rideterminazione dei valori economici delle posizioni dirigenziali successivamente al comando o al collocamento fuori ruolo. Analoga previsione opera anche nei confronti dei dirigenti che usufruiscono dei distacchi di cui al CCNL quadro del 7.8.1998.

2. Le risorse derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 18 della L. 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 37 del presente contratto, incrementano quelle destinate alla retribuzione di risultato di cui all'art. 28 e sono destinate ad incentivare le prestazioni dei dirigenti che le hanno effettuate.

3. Gli enti adottano gli atti di organizzazione presupposti per l'applicazione del presente CCNL entro il termine di 6 mesi dalla data della sua stipulazione.

## ART. 41

**Disapplicazioni**

1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL, ai sensi dell'art. 72, comma 1, del D. Lgs. n. 29/1993, cessano di produrre effetti nei confronti del personale con qualifica dirigenziale le norme generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro.

2. Dalla data di cui al comma 1 sono inapplicabili, nei confronti del personale con qualifica dirigenziale, le norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro e quelle emanate dai singoli enti del comparto, in esercizio di potestà legislativa o regolamentare, incompatibili con il presente CCNL.

## CORTE DI CASSAZIONE

## Tassa rifiuti contestata, è competente il giudice ordinario

PIERO FABRETTI



Tra le ultime sentenze della Corte di Cassazione in merito alla tassa sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani segnaliamo per importanza quella del 1° luglio 1999 (depositata il 17-11-1999), quella del 14 maggio 1999 (depositata il 19-11-1999) e la n. 3453 del 13 gennaio 1999. Le sentenze sono particolarmente importanti perché fissano specifiche regole per la definizione della competenza nel contenzioso sui ruoli; la seconda perché chiarisce l'ambito di applicazione della tassa rispetto agli stabilimenti industriali, l'ultima perché definiscono l'ambito di responsabilità del sindaco.

La prima concerne il ricorso contro l'iscrizione nei ruoli esattoriali della tassa, non preceduta dall'avviso di accertamento, che va proposto al giudice ordinario. La controversia con cui il contribuente contesta la legittimità dell'iscrizione nei ruoli esattoriali in quanto non preceduta da avviso di accertamento, nonché la correttezza dell'individuazione e qualificazione dei presupposti della relativa obbligazione, investe il rapporto tributario ed è, quindi, devoluta alla cognizione del giudice ordinario. Ciò in forza

dell'espresso disposto dell'articolo 285 del r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, salva restando la competenza giurisdizionale del giudice amministrativo quanto all'autonoma impugnazione delle deliberazioni generali del Comune per le tariffe del servizio. Nella causa decisa con la sentenza in rassegna il Comune ricorrente aveva sostenuto che, secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del d.l. 66/89, una volta istituito il servizio di raccolta e smaltimento, avrebbe avuto diritto alla riscossione della relativa tassa indipendentemente dall'effettiva prestazione del servizio medesimo o dalle modalità della sua esecuzione.

Conseguentemente, sempre secondo il Comune ricorrente, la distinzione tra mancanza assoluta dei presupposti impositivi o mancanza totale del potere impositivo e cattivo esercizio dello stesso potere sarebbe divenuta improponibile, mentre la controversia, inerendo al cattivo esercizio del potere, sarebbe appartenuta alla giurisdizione del giudice amministrativo. Le sezioni unite hanno giudicato questa tesi priva di fondatezza, osservando che non v'è alcuna correla-

zione tra il diritto del comune al tributo, anche in caso di mancato o cattivo espletamento del servizio, e il disposto dell'articolo 285 del t.u. 1175/31, che esclude la giurisdizione del giudice ordinario solo per le questioni riguardanti le deliberazioni generali dell'ente locale in tema di tariffa, e gliela attribuisce, invece, in ordine a tutte le altre questioni che abbiano per oggetto la contestazione dell'atto impositivo. Rientra, perciò, nell'ambito di tali questioni la controversia con cui il contribuente contesta la legittimità dell'iscrizione del tributo nei ruoli esattoriali, non preceduta dall'avviso di accertamento.

La seconda riguarda la tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani nei confronti degli uffici industriali, che è legittima solo se gli stabilimenti si trovano nel territorio comunale in cui sia istituito il servizio di raccolta e trasporto. Secondo l'articolo 270, comma 5, del r.d. 1175/31 - nel testo sostituito dall'articolo 8 del d.l. 2 marzo 1989, n. 66 - la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani «è comune dovuta, nel limite del 30% della tariffa, per le case coloniche e le case sparse situate fuori dell'area di raccolta». La norma,

così come formulata, non può essere applicata agli uffici industriali. Ne consegue che, quanto agli stabilimenti industriali, il tributo è legittimo solo se gli stabilimenti si trovano nel territorio comunale in cui sia istituito il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti. In tal senso la Corte si era pronunciata con la sentenza 8 gennaio 1997, n. 84.

L'ultima sentenza riguarda la non esclusione di sindaco ed assessori per l'omessa adozione di misure igienico-sanitarie nelle discariche. La nuova disciplina dei rifiuti, introdotta con il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 non prevede, tra le disposizioni transitorie (art. 57), una norma analoga a quella dettata dall'articolo 32 del D.P.R. 915/82, che sanziona penalmente l'omessa adozione di misure igienico-sanitarie, misure specificamente indicate come copertura e compattazione dei rifiuti. Ma ciò secondo la Corte di Cassazione solo perché tale nuova disciplina ha reso strutturale e permanente la medesima condotta, ampliandola e precisandola ulteriormente ai sensi degli articoli 17 e 51 bis dello stesso d.lgs. 22/97, che sanzionano penalmente non solo "chiunque cagiona l'in-

quinamento", ma anche "chiunque cagiona un pericolo concreto ed attuale di inquinamento". Nell'enunciare questo principio la Corte ha confermato la sentenza con cui erano stati condannati alla pena dell'ammenda un sindaco e un assessore, che, nella gestione di due discariche, avevano ommesso l'adozione di misure in questione, lasciando i rifiuti in maniera incontrollata lungo il pendio di una collina, a cielo aperto, senza che nessuno si preoccupasse di compattarli in modo da scongiurare il pericolo di inquinamento derivante dal percolato delle acque meteoriche e l'infiltrazione nel terreno.

La Corte ha anche precisato che l'articolo 32 del D.P.R. 915/82 riguarda tutti i soggetti cui incombe l'obbligo di autorizzazione regionale e, quindi, anche i soggetti pubblici che gestiscono discariche di rifiuti urbani, pur essi soggetti ad autorizzazione della Regione. Ciò perché l'esclusione non sarebbe giustificata, secondo il principio di eguaglianza, non essendo prescritta alcuna deroga.

Il testo integrale delle sentenze è disponibile sul sito Ancitel

